

Codice A1817A

D.D. 31 ottobre 2018, n. 3514

Nulla osta ai soli fini idraulici per il dragaggio del materiale dell'alveo e della foce del Torrente Nore' prospiciente il Lago Maggiore in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO), nonche' del consolidamento delle sponde del medesimo Torrente in prossimita' del mappale censito al Fig. 5 mappale 1. Richiedente: Sig. Marchiori Andrea Amministratore Unico della Societa' Techbau Holding Srl.

PREMESSO CHE

In data 09/08/2018 è pervenuta tramite PEC ns. prot. n.37025-37020-37016/A1817A dal Sig. Marchiori Andrea in qualità di Amministratore Unico della Società Techbau Holding S.r.l. con sede in Via 42 Martiri n.165 - 28924 Verbania (VB), richiesta per il dragaggio del Torrente Norè, della relativa foce, per la realizzazione di difesa spondale del medesimo torrente e del taglio del materiale vegetativo infestante, il tutto nell'ambito della riqualificazione e ristrutturazione dell'impianto dismesso dell'ex cantiere nautico CM Cantieri in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) in prossimità del mappale censito al Foglio 5 mappale 1;

All'istanza sono allegati il file degli elaborati grafici firmati digitalmente dall'Arch. Giuliano Falcone in base ai quali è prevista l'esecuzione dei lavori nell'area di che trattasi;

In data 10/09/2018 ns. prot. n.40464 sono state richieste integrazioni alla progettazione con particolare riguardo alle modalità di dragaggio ed alla progettazione esecutiva della difesa spondale;

In data 24/09/2018 ns. prot. n.42691/42693/42697 è pervenuta documentazione integrativa richiesta;

E' stata data notizia dell'istanza attraverso pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) per 15 giorni consecutivi e a seguito di tale avviso non sono state presentate osservazioni od opposizioni di sorta;

Non sono pervenute osservazioni da parte del Settore Caccia e Pesca della Provincia di Novara richieste con nota ns. prot. n.42947 in data 25/09/2018 ai sensi della L.R. n.37/2006;

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n.523/1904 compete alla Regione Piemonte il nulla osta ai soli fini idraulici;

Ai sensi della L.R. n.2/2008 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione idraulica alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale con opere in acqua che risultino superiori a 100 metri quadrati;

Le modalità di asportazione del materiale, della sua qualità, trasporto, deposito oltre corona del Lago Maggiore è ritenuto idraulicamente ammissibile;

Visto il parere favorevole del Commissariato Italiano per la Convezione Italo-Svizzera sulla pesca ed alle prescrizioni in esso contenute;

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Norè;

Le operazioni di taglio vegetazionale sono volti a garantire la sezione di deflusso e prevedono le seguenti lavorazioni: rimozione di materiale legnoso depositato o pericolante lungo l'alveo, taglio e l'allontanamento di alberi ed arbusti presenti nella fascia di alveo di magra, taglio selettivo delle alberature con eliminazione delle piante eccedenti un diametro prefissato, periodiche operazioni di ceduzione;

Le opere di sistemazione spondale previste in progetto assolvono unicamente finalità di protezione della sponda. Si ritiene pertanto che, per tali lavori, ai sensi del regolamento regionale n.14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare alcun atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte dei richiedenti e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. n.23/2008;
- vista la D.G.R. n.24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n.523/1904;
- Visto il codice della navigazione R.D. n.327/1942 ed il regolamento per la navigazione interna D.P.R. n.631/1949;
- Vista la L.R. n.2/2008;
- Vista il D.P.G.R. n.1/R del 29/03/2002;
- Visto il regolamento regionale "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art.4 c.1 lett. j) della L.R. n.2/2008;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n.112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n.44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n.12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002;

nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Torrente Norè e del Lago Maggiore;

determina

I.) di autorizzare per quanto di competenza ai soli fini idraulici e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge ai fini della navigazione, la Società Techbau Holding S.r.l. con sede in Via 42 Martiri n.165 - 28924 Verbania (VB), ad eseguire l'intervento riguardante il dragaggio del Torrente Norè, della relativa foce con movimentazione del materiale nel Lago Maggiore oltre corona nonché alla realizzazione di difesa spondale del medesimo torrente e del taglio del materiale vegetativo infestante nell'ambito della riqualificazione e ristrutturazione dell'impianto dismesso dell'ex cantiere nautico CM Cantieri in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) in prossimità del mappale censito al Foglio 5 mappale 1;

II.) che nulla osta, ai soli fini idraulici, affinché al richiedente possa essere rilasciata l'autorizzazione ai lavori di cui al punto I.) in comune di Castelletto Sopra Ticino (NO);

Le lavorazioni dovranno essere eseguite nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel file degli elaborati ricevuti con l'istanza in questione ed alla sua integrazione, che debitamente contro-firmato digitalmente dal Responsabile del Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

A) Lavori di dragaggio:

- 1) il dragaggio del fondale dovrà essere realizzato previa preventiva verifica delle fondazioni dei manufatti esistenti al fine di evitarne il danneggiamento, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
- 2) in nessun caso dovrà essere depositato materiale sulle sponde e in zone che possano creare ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- 3) l'esecuzione dell'intervento e lo smaltimento eventuale di parte del materiale a discarica dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni poste dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo Svizzera sulla pesca;
- 4) restano a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dal dragaggio in questione;
- 5) l'area oggetto dei lavori, se interessata dalla navigazione, dovrà essere delimitata da boe gialle di forma sferica ed i lavori dovranno essere eseguiti in ore diurne con condizioni meteo e stato del lago idonee;
- 6) eventuali imbarcazioni impiegate per i lavori di che trattasi dovranno essere segnalate ai sensi della legge 20.01.1997, n.19 recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati fatta sul lago Maggiore il 02.12.1992".
- 7) il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
- 8) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 9) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14/06/1928, n.1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14/06/1928, n.1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

B) Realizzazione difesa spondale e taglio vegetazionale:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale litoide presente in alveo dovrà essere sistemato a imbottimento di sponda o a colmatura di depressioni di fondo alveo e non ne è consentita l'asportazione. Al termine dei lavori l'alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo), in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell'habitat originario;

3. sono vietati lo sradicamento e l'abbruciamento delle ceppaie, la formazione di accessi all'alveo, l'attuazione di scavi e riporti ed ogni altro intervento che possa modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi;
4. il taglio vegetazionale dovrà interessare in particolare, la vegetazione che possa costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica, o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena, mantenendo le associazioni vegetali in condizioni giovanili, con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente;
5. il legname risultante dalle operazioni di taglio e rimozione, dovrà essere accatastato in zona sicura esterna all'alveo inciso, non raggiungibile dagli eventi di piena;
6. è vietato abbandonare qualsiasi tipo di materiale in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione;
7. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
9. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di notifica del presente atto, ed i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n.4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.;
10. il committente dell'opera dovrà trasmettere a questo Settore, a mezzo di posta elettronica certificata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
11. prima dell'esecuzione degli interventi in alveo, qualora necessario, dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente. Il recupero e l'eventuale successiva reimmissione della fauna ittica, nei tratti del corso d'acqua interessato dai lavori, dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Novara in base alle normative vigenti in materia, così come l'eventuale messa in secca del torrente (giusto disposto dell'art. 12 L.R. 29/12/2006 n.37);
12. l'autorizzazione è accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
13. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della tratta interessata dall'intervento, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o

molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16. il richiedente è tenuto a rispettare le prescrizioni del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i., con particolare riferimento al monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di piena, al fine di operare in condizioni di sicurezza;

17. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti norme.

Di dare atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Considerato che l'intervento di taglio vegetazionale si configura come attività di manutenzione idraulica finalizzata al ripristino dell'officiosità del corso d'acqua (artt. 37 e 37 bis del Regolamento Forestale Regionale emanato con D.P.G.R. n.8/R/2011), ne consegue, quindi, che il valore del materiale legnoso, derivante dalle operazioni di taglio nell'alveo attivo e sulle sponde, è da ritenersi nullo e si prescinde dal rilascio della concessione demaniale, essendo la stessa considerata implicita nell'autorizzazione idraulica all'esecuzione dell'intervento (art.23 della L.R. n.5/2012: legge finanziaria per l'anno 2012).

Inoltre per quanto riguarda i lavori di realizzazione e ripristino delle opere idrauliche di difesa in progetto, gli stessi non sono soggetti a concessione né a pagamento di canone, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n.14/R.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n.22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geol. Ing. Mauro SPANO')

Il funzionari estensori:

Geom M. Aina

Ing. G. Perazzo